



STATUTO

Approvato in data 22 dicembre 2012



INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

| | | |
|--|------|------|
| ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE | pag. | V |
| ART. 2 - FINALITÀ | « | V |
| ART. 3 - ATTIVITÀ | « | V |
| ART. 4 - CONFERIMENTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO | « | VI |
| ART. 5 - TIPI DI SOCI | « | VI |
| ART. 6 - SOCI ORDINARI | « | VII |
| ART. 7 - SOCI AGGREGATI | « | VII |
| ART. 8 - SOCI COOPTATI | « | VIII |
| ART. 9 - SOCI ONORARI | « | VIII |
| ART. 10 - SOCI SOSTENITORI | « | VIII |

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

| | | |
|---|---|------|
| ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE | « | IX |
| ART. 12 - ORGANI E ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE | « | IX |
| ART. 13 - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI | « | X |
| ART. 14 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI | « | X |
| ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO | « | XI |
| ART. 16 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | « | XI |
| ART. 17 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | « | XII |
| ART. 18 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | « | XII |
| ART. 19 - PRESIDENTE | « | XIII |
| ART. 20 - VICE PRESIDENTE | « | XIII |
| ART. 21 - TESORIERE | « | XIV |
| ART. 22 - SEZIONI | « | XIV |
| ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI | « | XV |
| ART. 24 - PRESIDENTE ONORARIO | « | XVI |
| ART. 25 - CONSIGLIO DEI SAGGI | « | XVI |
| ART. 26 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DELLA RICERCA | « | XVI |
| ART. 27 - CONSULTA DELLA RICERCA | « | XVII |
| ART. 28 - UFFICIO DI SEGRETERIA | « | XVII |

TITOLO III – NORME SULLE ENTRATE E SUL PATRIMONIO

| | | |
|---|---|-------|
| ART. 29 - ENTRATE | « | XVIII |
| ART. 30 - AVANZI DI GESTIONE | « | XVIII |
| ART. 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO | « | XVIII |
| ART. 32 – MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO | « | XIX |
| ART. 33 – NORME TRANSITORIE | « | XIX |
| ART. 34 – RINVIO | « | XX |

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Denominazione e sede dell'Associazione)

1. L'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) è un'associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, regolata dalla normativa vigente e da quanto stabilito nel presente Statuto.
2. La sede legale dell'AIS è a Roma, in via Salaria 113, presso l'Università "La Sapienza".

Articolo 2 (Finalità)

1. L'AIS persegue i seguenti scopi statuari, promuovendo e valorizzando:
 - a) in Italia e all'estero, la ricerca e l'insegnamento delle discipline sociologiche nelle Università come in ogni altro luogo, impresa o istituzione, nonché la professione del sociologo;
 - b) le tradizioni sociologiche come insiemi di saperi umanistici e scientifici finalizzati a incontrarsi con i saperi delle altre scienze sociali;
 - c) l'incontro tra la pluralità degli orientamenti teorici e dei paradigmi scientifici, nonché l'interdisciplinarietà della ricerca;
 - d) la internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi acquisiti e acquisibili dalle discipline sociologiche;
 - e) il sapere sociologico applicato alla vita delle comunità e delle loro istituzioni politiche, sociali e culturali e, in generale, il miglioramento delle politiche pubbliche e della qualità della vita dei cittadini.

Articolo 3 (Attività)

1. L'AIS persegue le finalità di cui all'articolo 2 realizzando le seguenti attività:
 - a) favorisce lo sviluppo degli interessi scientifici, culturali e professionali dei Soci;
 - b) favorisce la costituzione, la diffusione e il coordinamento di istituzioni, comitati, gruppi di lavoro utili allo sviluppo della ricerca;
 - c) favorisce la diffusione e il consolidamento di buone pratiche di valutazione dei prodotti della disciplina nelle riviste, nelle collane editoriali, nei convegni e nelle istituzioni interessate;

- d) valorizza la formazione universitaria e post-universitaria, agevola la istituzione di Scuole di Alta Formazione, nonché altre iniziative di formazione qualificata;
- e) promuove e cura pubblicazioni editoriali scientifiche;
- f) promuove e organizza incontri e conferenze, seminari e convegni, a carattere locale, nazionale e internazionale;
- g) promuove e tutela l'osservanza delle norme di deontologia professionale da parte dei propri Soci anche attraverso l'adozione del Codice Deontologico, che deve contenere norme di riferimento, sanzioni e indicazioni circa gli Organi e gli Organismi societari preposti all'adozione di provvedimenti disciplinari, nonché le forme di difesa di cui possono avvalersi i soggetti sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- h) istituisce e promuove rapporti con Società e Associazioni nazionali e internazionali che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.

Articolo 4 **(Conferimento e perdita della qualifica di Socio)**

1. La qualifica di Socio è conferita dal Consiglio Direttivo, sulla base della domanda dell'interessato, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
2. La qualifica di Socio si perde con le dimissioni, con il venir meno del pagamento delle quote sociali oppure per indegnità accertata dal Collegio dei Probiviri.
3. Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
4. È escluso dall'AIS il Socio che presenta dichiarazioni non veritiere, svolge attività in contrasto con gli scopi sociali, compie dichiarazioni o dà vita a comportamenti incompatibili con la ratio dello Statuto, si rende colpevole d'indegnità o viola in modo grave le norme del Codice Deontologico.
5. L'esclusione dalla Associazione, ai sensi del precedente comma 6, avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che dà effettività alla pronuncia del Collegio dei Probiviri nei confronti del Socio a cui è stata comminata la relativa sanzione disciplinare.

Articolo 5 **(Tipi di Soci)**

1. I Soci dell'AIS possono essere individuali o collettivi.
Possono essere Soci individuali:
 - a) i docenti e ricercatori universitari in materie sociologiche, in ruolo o collocati a riposo;
 - b) gli studiosi di discipline sociologiche non inseriti stabilmente in ambito accademico;
 - c) gli studiosi di discipline non sociologiche e i professionisti con interessi di ricerca in area sociologica.

Possono essere Soci collettivi:

- a) i Dipartimenti e gli Istituti universitari, italiani o esteri, cui afferiscono discipline sociologiche;
 - b) gli Enti di ricerca, le Imprese e le Istituzioni ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo;
 - c) i Soci Sostenitori.
2. I Soci collettivi partecipano a tutte le attività sociali tramite un loro rappresentante regolarmente nominato a tale scopo, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo.
3. I Soci dell'AIS si dividono nei seguenti tipi:
- Ordinari;
 - Aggregati;
 - Cooptati;
 - Onorari;
 - Sostenitori.
4. Tutti i Soci assumono gli obblighi previsti dallo Statuto e s'impegnano a perseguire le finalità della Associazione attenendosi, in particolare, alle norme del Codice Deontologico.

Articolo 6 (Soci Ordinari)

1. Possono essere Soci Ordinari tutti i docenti ed i ricercatori in ruolo o collocati a riposo, titolari, o ex titolari, di insegnamenti in materie sociologiche.
2. Sono, di diritto, Soci Ordinari tutti i *past presidents* dell'Associazione; per essi è prevista l'esenzione del pagamento delle quote sociali.

Articolo 7 (Soci Aggregati)

1. Possono essere Soci Aggregati tutti gli studiosi di materie sociologiche non inseriti stabilmente nell'ambito accademico, ovvero coloro che, in materie sociologiche o affini:
 - a) siano iscritti ad un corso o ad una scuola di dottorato;
 - b) siano titolari di borse, assegni di ricerca o contratti di insegnamento nelle Università.
2. I Soci Aggregati partecipano a tutte le attività della Associazione eleggendo un proprio rappresentante sia nel Consiglio Direttivo sia nel Consiglio Scientifico della Sezione di riferimento.
3. La qualifica di Socio Aggregato non si perde con il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia con la conclusione del dottorato di ricerca, dell'assegno di ricerca o del contratto di insegnamento, a patto che permangano l'interesse per le tematiche sociologiche e la condivisione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 8 (Soci Cooptati)

1. I Soci Cooptati possono essere solo docenti universitari, docenti di scuole medie superiori, ricercatori inquadrati in discipline non sociologiche o professionisti che abbiano maturato interessi di ricerca in area sociologica. Possono altresì esserlo i ricercatori degli enti pubblici e privati di ricerca che operano nel campo dell'analisi sociale.
2. I Soci Cooptati devono essere presentati da un Socio Ordinario e vengono ammessi all'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo dell'AIS.
3. I Soci Cooptati partecipano a tutte le attività della Associazione, eleggendo un rappresentante sia nel Consiglio Direttivo sia nel Consiglio Scientifico della Sezione di riferimento.
4. La qualifica di Socio Cooptato non si perde con il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia con la modifica dell'inquadramento nel ruolo di docente o di ricercatore in discipline non sociologiche, a patto che permangano l'interesse per le tematiche sociologiche e la condivisione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 9 (Soci Onorari)

1. I Soci Onorari sono cittadini italiani o stranieri che il Consiglio Direttivo riconosce come particolarmente encomiabili per meriti scientifici o istituzionali e che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo della disciplina e/o dell'AIS.
2. I Soci Onorari godono degli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, tra essi, due membri che andranno a far parte del Consiglio dei Saggi.

Articolo 10 (Soci Sostenitori)

1. I Soci Sostenitori possono essere individuali o collettivi. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che - previa accettazione del Consiglio Direttivo - danno un contributo ai bilanci dell'AIS, anche mediante apposite convenzioni pluriennali.
2. I Soci Sostenitori partecipano a tutte le attività sociali mediante un loro rappresentante, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo. Qualora il rappresentante del Socio Sostenitore sia già un Socio Ordinario, quest'ultimo ha la capacità di esprimere un doppio voto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 (Funzionamento dell'Associazione)

1. Il funzionamento dell'AIS, degli Organi deliberativi e degli Organismi, nonché il conferimento delle cariche sociali avviene in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le tipologie di Soci.
2. Gli Organi, costituiti da una o più persone fisiche, hanno il potere e la facoltà, secondo le relative attribuzioni, di esprimere anche nei confronti dei terzi la volontà della Associazione. Agiscono per conto di una persona giuridica e compiono atti giuridici.
3. Gli Organismi, costituiti da una o più persone fisiche, consentono - con le loro attività - il funzionamento della Società, ma non compiono atti giuridici.
4. Gli Organi e gli Organismi dell'AIS possono dotarsi, se ritenuto necessario e/o opportuno, di Regolamenti attuativi dello Statuto, per consentire il proprio funzionamento e/o per disciplinare le modalità di svolgimento dei compiti e dei procedimenti che rientrano nel proprio ambito di competenza, nonché per adeguare le regole societarie alla normativa in vigore nel corso del tempo. I Regolamenti, fatto salvo quello dell'Assemblea, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
5. È interesse prioritario dell'AIS promuovere ogni azione necessaria ed opportuna per prevenire, regolare e risolvere situazioni di conflitto d'interessi e d'incompatibilità.
6. Tutti gli incarichi hanno una durata specifica, sono sottoposti al principio di rotazione e prevedono limiti espressi alla loro reiterazione.
7. L'assetto organizzativo dell'AIS garantisce la massima trasparenza delle modalità con cui le decisioni sono assunte e consente di individuare con chiarezza le specifiche responsabilità dei soggetti decisori, anche attraverso il decentramento funzionale alle Sezioni.

Articolo 12 (Organi ed Organismi dell'Associazione)

1. Il funzionamento dell'Associazione è garantito dall'esistenza di Organi e Organismi.
2. Sono Organi dell'AIS:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Tesoriere;
 - f) le Sezioni;
 - g) il Collegio dei Proviviri.
3. Sono Organismi dell'AIS:
 - a) il Presidente Onorario;

- b) il Consiglio dei Saggi;
- c) il Presidente della Consulta;
- d) la Consulta della Ricerca;
- e) l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 13 **(Costituzione e convocazione dell'Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari, dai Soci Aggregati, dai Soci Cooptati, dai Soci Onorari e dai Soci Sostenitori.
2. L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, ogni tre anni, dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne firma l'Ordine del giorno. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo convoca un Congresso Scientifico e formula il tema del Congresso, sentita la Consulta della Ricerca.
3. L'Assemblea può essere convocata, quando sia ritenuto necessario, in seduta straordinaria. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria a seguito di domanda specifica e motivata da parte della Consulta della Ricerca, del Consiglio dei Saggi, di almeno 1/5 dei Soci Ordinari.

Articolo 14 **(Funzioni e attività dell'Assemblea dei Soci)**

1. All'Assemblea dei Soci compete:
 - a) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali integrazioni e/o modifiche;
 - b) l'approvazione del Codice Deontologico e le sue successive integrazioni e/o modifiche;
 - c) l'approvazione del consuntivo triennale;
 - d) la discussione e la definizione degli orientamenti programmatici dell'Associazione;
 - e) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Questi ultimi devono essere scelti solo ed esclusivamente fra i Soci Ordinari che siano, ovvero siano stati, professori ordinari di discipline sociologiche nelle Università italiane;
 - f) l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo;
 - g) l'approvazione dello scioglimento della Associazione.
2. L'Assemblea delibera su qualsiasi altro argomento di interesse societario.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci (tenuto conto degli assenti giustificati) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
4. Le decisioni, le deliberazioni e ogni espressione della volontà dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli iscritti partecipanti alla seduta della stessa aventi diritto di voto.

5. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote, i Soci Onorari e i rappresentanti dei Soci Aggregati, Cooptati e Sostenitori.
6. L'approvazione dello Statuto e di ogni sua eventuale modifica o integrazione è efficace se all'Assemblea è presente la maggioranza assoluta dei Soci e se si esprimono favorevolmente almeno i 2/3 dei Soci presenti.

Articolo 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente della Consulta della Ricerca e 7 membri.
2. Presidente, Vice Presidente e 5 membri vengono eletti dai Soci Ordinari presenti in Assemblea.
3. Un membro è eletto dai Soci Aggregati ed un membro è eletto dai Soci Cooptati.
4. Il Presidente della Consulta della Ricerca viene eletto dalla Consulta stessa.
5. I Soci interessati a divenire membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione della carica di Presidente della Consulta della Ricerca, dovranno annunciare la propria candidatura almeno due mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea.
6. Le modalità di presentazione delle candidature e di votazione di tutti membri del Direttivo sono specificate nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Articolo 16 (Funzioni e attività del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi dell'attività dell' AIS ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale.
2. Il Consiglio Direttivo approva la costituzione delle Sezioni e decide il loro scioglimento nei casi e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza degli aventi diritto al voto:
 - a) delibera i propri Regolamenti interni e ratifica gli eventuali Regolamenti di funzionamento delle Sezioni, controllandone la conformità allo Statuto dell'Associazione;
 - b) formula proposte di modifica dello Statuto e attua le conseguenti modifiche del regolamento;
 - c) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi, rispettivamente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente e entro il 31 marzo successivo;
 - d) convoca l'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria o straordinaria;
 - e) fissa l'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria triennale e formula, sentita la Consulta della Ricerca, il tema o i temi del Congresso scientifico triennale;

- f) si attiva per realizzare un efficace collegamento con i rappresentanti dei sociologi negli organismi istituzionali;
- g) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi Soci Cooptati e Onorari;
- h) definisce le quote di iscrizione;
- i) esprime pareri e formula proposte, ove richiesto da organi istituzionali;
- j) delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
- k) organizza, sentito il parere della Consulta della Ricerca, convegni scientifici nazionali ed internazionali;
- l) può delegare i suoi membri a compiere specifici atti;
- m) promuove e organizza scuole di formazione, pubblicazioni, studi e ricerche, come ogni altra iniziativa allo scopo di realizzare gli obiettivi e le attività previste agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Articolo 17 (Sedute del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'AIS o dal Vice Presidente e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
2. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Salvo diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 (Norme di funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo.
2. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente del CNR, del CUN o di organi analoghi.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica.
4. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente della Consulta della Ricerca, si procede ad una nuova elezione.
5. In caso di dimissioni o decadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo, subentrano i primi fra i non eletti. In loro assenza si procede a nuove elezioni.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, subentra nel suo ruolo il Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

7. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza), il Consiglio Direttivo reintegrato provvede a sostituirlo con uno dei propri membri eleggendolo con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
8. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente della Consulta, si procede a nuova elezione da parte della Consulta della Ricerca.

Articolo 19 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIS. Può delegare al Vice Presidente o ad altri membri del Direttivo singoli atti.
2. Il Presidente ha la responsabilità di:
 - a) nominare il Tesoriere;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - e) dare impulso alla vita della Associazione attraverso proposte ed iniziative che devono essere comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo oppure dallo stesso ratificate nella prima seduta utile;
 - f) sovrintendere alle attività della Associazione assicurando l'unitarietà d'indirizzo nel conseguimento dei fini statutari;
 - g) compiere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attività della Associazione, di concerto con il Tesoriere e l'Ufficio di Segreteria e con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
 - h) presentare la relazione dell'attività svolta dalla Associazione nel triennio, all'Assemblea dei Soci;
 - i) curare i rapporti con Istituzioni, Enti di ricerca e Associazioni che operano a livello internazionale.
3. Il Presidente, al fine di individuare la persona più adatta a svolgere il ruolo di Tesoriere, può nominare anche un consulente amministrativo e/o contabile di fiducia che supporti le attività della Associazione e che non faccia parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del medesimo ed è delegato permanente ai rapporti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 21 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere ha la funzione di gestire le risorse finanziarie dell'Associazione e di assicurare il corretto e trasparente andamento contabile della stessa.
2. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente, che lo sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra professionisti esterni. Qualora il Tesoriere non sia membro del Consiglio Direttivo, può essere invitato alle riunioni dello stesso.
3. Al Tesoriere competono:
 - a) la riscossione delle quote associative;
 - b) la tenuta della contabilità e la gestione dei registri delle entrate e delle uscite;
 - c) la predisposizione dei documenti strumentali alla redazione del Bilancio preventivo e consuntivo della Associazione;
 - d) la tenuta dei rendiconti contabili delle Sezioni;
 - e) i rapporti con i fornitori e con i collaboratori della Associazione;
 - f) i pagamenti delle fatture e delle note di spesa.
4. Il Tesoriere risponde direttamente della sua opera al Presidente dell'Associazione, che può revocarlo dall'incarico.

Articolo 22 (Sezioni)

1. Le Sezioni collaborano con il Consiglio Direttivo e tra loro per promuovere l'attività scientifica e culturale dell'AIS, anche con proprie iniziative autonome.
2. Le attività delle Sezioni sono disciplinate dal Regolamento generale di amministrazione e contabilità dell'Associazione.
3. Una Sezione viene costituita con provvedimento del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, su proposta di almeno venticinque Soci Ordinari, i quali si impegnino a scegliere la Sezione stessa come sezione di voto.
4. Tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali possono fare domanda di adesione ad una o più Sezioni, secondo le procedure fissate nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
5. È fatto divieto ai Soci sia di ricoprire cariche sia di votare in più di una Sezione.
6. Costituiscono elettorato attivo e passivo, secondo quanto specificato nel Regolamento, tutti i Soci che hanno aderito alla Sezione come prima sezione di voto.
7. Ogni Sezione elegge un Consiglio Scientifico composto da un Coordinatore, un Segretario e 7 membri.
8. Coordinatore, Segretario e 5 membri sono eletti tra i Soci Ordinari. Un membro è eletto tra i Soci Aggregati; uno tra i Soci Cooptati.

9. Le procedure di votazione sono disciplinate dal Regolamento generale di amministrazione e contabilità.

10. Lo scioglimento delle Sezioni avviene con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, secondo quanto fissato dall'apposito Regolamento.

Articolo 23 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell'AIS.

2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Soci nominati dal Consiglio dei Saggi.

3. La carica di membro del Collegio dei probiviri dura sei anni.

4. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta si riveli necessario e comunque su richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Saggi o di singoli Soci che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo o al Consiglio dei Saggi.

5. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono insorgere tra gli iscritti all'AIS, tra i Soci e l'Associazione, tra gli Organi e gli Organismi costitutivi dell'Associazione medesima, assicurandosi che le iniziative e le prese di posizione assunte dagli Organi, dagli Organismi e dai singoli siano conformi allo Statuto, ai Regolamenti esistenti e al Codice Deontologico.

6. In particolare il Collegio dei Probiviri delibera, comunicando le decisioni sia agli interessati sia al Presidente dell'Associazione, su questioni riguardanti:

- a. le domande di iscrizione all'Associazione;
- b. la disciplina associativa;
- c. la rispondenza e la coerenza delle direttive e delle iniziative degli Organi e degli Organismi associativi con lo Statuto;
- d. l'osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e degli eventuali Regolamenti;
- e. il comportamento dei Soci conformemente alle norme dell'etica e della correttezza professionali e alle delibere degli Organi associativi;
- f. i ricorsi in materia di votazioni degli Organi e degli Organismi associativi.

7. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, nelle forme ritenute più opportune al caso, con lettere individuali o collettive, con colloqui privati o richiami ufficiali. Nei casi più gravi di infrazione dello Statuto, il Collegio può chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione cautelare per periodi limitati o l'espulsione dei responsabili di gravi mancanze.

Articolo 24 (Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario è un Socio Onorario nominato dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole della Consulta.
2. Il Presidente Onorario dura in carica tre anni; il suo mandato è rinnovabile.
3. Il Presidente Onorario, per i meriti acquisiti, rappresenta simbolicamente l'Associazione.
4. Al Presidente Onorario competono:
 - a) la presidenza del Consiglio dei Saggi, la convocazione delle riunioni e la fissazione del relativo Ordine del giorno;
 - b) la presidenza della Giunta elettorale per il rinnovo degli Organi della Associazione.

Articolo 25 (Consiglio dei Saggi)

1. Il Consiglio dei Saggi è composto dagli ultimi due *past presidents* dell'Associazione, dai due Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente Onorario dell'Associazione, nominato dal Consiglio direttivo, che lo presiede.
2. Il Consiglio dei Saggi dura in carica per un triennio. È riconfermato o rinnovato, parzialmente o totalmente, entro tre mesi dalla elezione del nuovo Direttivo.
3. Al Consiglio dei Saggi competono le seguenti attribuzioni:
 - a) tutela lo Statuto dell'Associazione e sorveglia il suo buon andamento;
 - b) vigila sul rispetto delle norme;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Proviviri, estraendoli al suo interno o al suo esterno;
 - d) chiede l'intervento del Direttivo o del Collegio dei Proviviri al fine di ristabilire le regole statutarie;
 - e) chiede, in caso lo ritenesse necessario, la riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
4. Il Consiglio dei Saggi può proporre al Consiglio Direttivo iniziative scientifiche, organizzative o promozionali, nonché emettere pareri sull'attività e le iniziative degli Organi dell'Associazione.
5. Il Consiglio dei Saggi, su esplicita richiesta, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo nella persona del suo Presidente o di altra da lui indicata.
6. Il Consiglio dei Saggi nomina, al suo interno, un Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Onorario, in sua assenza.

Art. 26 (Presidente della Consulta della Ricerca)

1. Il Presidente della Consulta della Ricerca viene eletto dalla Consulta stessa, entro tre mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente della Consulta compete:
 - a) la convocazione e la presidenza della Consulta della Ricerca;
 - b) il coordinamento delle Sezioni;
 - c) la rappresentanza della Consulta nel Consiglio Direttivo.

Articolo 27 (Consulta della Ricerca)

1. La Consulta della Ricerca è costituita dai coordinatori in carica delle Sezioni e da non più di 5 delegati dei Soci Collettivi.
2. È convocata almeno due volte l'anno dal suo Presidente.
3. La Consulta della ricerca svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge o conferma il proprio Presidente entro tre mesi dalla elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
 - b) discute l'attività scientifica delle singole Sezioni proponendo eventuali linee di coordinamento;
 - c) esprime parere al Consiglio Direttivo sui temi e i programmi dei convegni scientifici dell'Associazione.

Articolo 28 (Ufficio di Segreteria)

1. L'Ufficio di Segreteria viene istituito al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento della Associazione. Nel suo ambito possono essere previste, oltre al Segretario, altre figure, chiamate a coadiuvare l'Ufficio. I componenti dell'Ufficio di Segreteria possono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra gli altri Soci Ordinari o tra professionisti esterni. Qualora i componenti dell'Ufficio di Segreteria non siano membri del Consiglio Direttivo, possono essere invitati alle riunioni dello stesso.
2. Il Segretario e i suoi collaboratori sono nominati dal Presidente dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, e durano in carica fino allo scadere del mandato dello stesso.
3. Il Segretario presiede il proprio Ufficio costituito da Soci, o da persone esterne da retribuirsi, qualora sia ritenuto opportuno, secondo le forme ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. All'Ufficio di Segreteria compete:
 - a) la comunicazione con i Soci;
 - b) la comunicazione con gli altri Organi e Organismi della Associazione;
 - c) la gestione di tutti gli atti formali della Associazione, in stretta collaborazione con il Presidente;
 - d) la tenuta del protocollo generale della corrispondenza;
 - e) la tenuta dell'elenco dei Soci;
 - f) la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

- g) la gestione del sito web dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SULLE ENTRATE E SUL PATRIMONIO

Articolo 29 **(Entrate)**

1. Le entrate patrimoniali dell'AIS sono costituite da:
 - a) contributi annuali dei Soci;
 - b) proventi di iniziative, anche editoriali, dell'AIS;
 - c) donazioni e contributi pubblici e privati.
2. L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Le quote o i contributi mediante i quali i Soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono rimborsabili ad alcun titolo.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di strutture rese disponibili da enti pubblici o privati.

Articolo 30 **(Avanzi di gestione)**

1. L'AIS non distribuisce, in modo né diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. I Soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 31 **(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solo da una maggioranza qualificata, costituita da almeno 3/4 dei Soci Ordinari.
2. In caso di scioglimento dell'AIS, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

3. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio di tre liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 32 **(Modifiche allo Statuto e al Regolamento)**

1. Il presente Statuto può essere modificato con 2/3 dei voti dei presenti all'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, purché costituita con almeno la metà degli aventi diritto.
2. Le proposte di modifica possono essere inserite all'Ordine del giorno durante i lavori dell'Assemblea, con almeno 100 firme di Soci rappresentativi di tutte le categorie.
3. Le proposte di modifica possono essere altresì presentate dal Consiglio Direttivo e debbono essere rese note ai Soci, esclusivamente per iscritto, almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale o per via telematica. Il voto è valido se, entro due mesi, ha risposto la maggioranza degli aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i 2/3 dei Soci che hanno risposto.
5. Fatta salva la possibilità per gli Organi collegiali di dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto, l'attività dell'Associazione è disciplinata da un Regolamento generale di amministrazione e di contabilità, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dallo stesso con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.
6. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti ed entra in vigore a partire dalla successiva seduta del Direttivo.
7. Delle modifiche al Regolamento viene data notizia entro un mese ai Coordinatori delle Sezioni e agli altri componenti della Consulta della Ricerca che possono inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte di modifica. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi dal loro ricevimento.
8. Resta salva la possibilità per i Soci di richiedere modifiche del Regolamento seguendo le norme indicate nei precedenti commi.

Articolo 33 **(Norme transitorie)**

1. Nelle more della predisposizione ed approvazione del Regolamento generale di amministrazione e contabilità e degli eventuali Regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvede, con specifici provvedimenti, alla disciplina di quanto ritenuto opportuno e necessario per consentire il buon andamento della vita associativa.

Articolo 34
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei Regolamenti attuativi dello stesso, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti leggi della Repubblica Italiana.